

Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e Onlus Atletica Sinalunga

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in Sinalunga, in Località Rigaiolo, 81 una Associazione Sportiva Dilettantistica e Onlus, ai sensi del DL 460/1997 e DL 289/2002 denominata "Atletica Sinalunga". Si fa obbligo nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, di applicare la locuzione ONLUS.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 2 – Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del Rendiconto Economico Finanziario Annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, con particolare riferimento alle norme antidoping, nonché agli statuti e ai regolamenti delle FSN/DSA/EPS cui si affilierà, e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di affiliazione nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee degli enti di affiliazione.

Essa conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive prioritariamente connesse alla pratica dell'atletica intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale mediante:

- a) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive secondo le norme deliberate dagli Organi Sportivi competenti;
- b) la promozione e la formazione di squadre e di atleti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- c) la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico- sportivo dei propri atleti e tecnici.

Nel contempo ha lo scopo di realizzare e favorire la migliore esecuzione ed adempimento dei compiti e della funzioni relativa all'assistenza sanitaria degli Ospedali Riuniti della Valdichiana Senese (loc. Nottola – Montepulciano) con particolare attenzione al reparto di Oncologia. L'Associazione opererà quindi sia per incrementare e integrare le risorse destinate a tale istituto, sia per migliorare e garantire lo standard dei servizi ospedalieri permettendo:

- di fornire un'accoglienza mirata al rispetto della dignità umana;
- di assicurare il miglior livello possibile di comfort che non significa lusso ma costituisce parte integrante del processo di cura;
- di garantire ambienti sicuri e gradevoli anche per chi ci lavora;
- di contribuire, se necessario, alla formazione degli operatori e al potenziamento della strumentazione.

L'attività dell'Associazione avviene per ambiti (beneficenza, assistenza sociale e definizione in socio-sanitario) connotati intrinsecamente da solidarietà sociale (art. 10 comma 4 D. Lgs. 460/97) e comunque in ultima istanza a vantaggio di soggetti debenti indubbiamente "svantaggiati" in ragione delle proprie condizioni fisiche

e psichiche. L'Associazione per evidenti ragioni legate alla particolarità del proprio oggetto opererà specificamente nell'ambito del territorio della provincia di Siena.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali aventi finalità esclusivamente di solidarietà sociale, ad eccezione delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

Data la natura dell'associazione, che si occupa, oltre che di attività sportiva e ricreativa, anche di solidarietà sociale, potranno divenire soci anche coloro che non sono interessati al tesseramento sportivo, tutti i soci avranno comunque i soliti diritti e doveri.

Articolo 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Domanda di ammissione

1) Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, degli Enti di Affiliazione e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2) Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3) La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

4) In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5) La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata ed ha validità annuale.

Articolo 5 – Diritti dei soci

1) Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2) Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.

3) La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

1) I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

a) dimissione volontaria;

b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;

d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

2) Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3) L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea generale dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Funzionamento dell'assemblea

1) L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2) La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4) Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

5) L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

6) L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

7) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

1) Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2) Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

1) La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2) L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale.

3) Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonchè in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, sulle modalità (elezione a scrutinio segreto o palese) e sui tempi e luoghi di nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 – Validità assembleare

- 1) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
- 2) L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Cod. civ. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 – Assemblea straordinaria

- 1) L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante idonea comunicazione sia individuale che collettiva. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo (se non svolta per via telematica secondo le direttive indicate dalla Giurisprudenza) e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 2) L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 – Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall'Assemblea di 9 (o in ogni caso in numero dispari pari o superiore a 3) membri eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il vice-presidente il segretario e il tesoriere. Un socio può ricoprire più di un incarico. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito salvo quanto previsto dal D.P.R. 645/1994 e D.L. 239/1995 convertito dalla Legge 336/1995. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
- 2) Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e degli enti affiliati e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre enti ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- 3) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4) In caso di parità il voto del Presidente è determinante
- 5) Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
- 6) È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. La carica di consigliere è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Articolo 14 – Dimissioni

- 1) Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto.

2) Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

3) Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice- presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.

4) Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 15 – Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il Rendiconto Economico Finanziario Annuale da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 11, comma 3;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza ed ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Articolo 18 – Il vice- presidente

Il vice- presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il rendiconto

1) Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto Economico Finanziario Annuale da sottoporre all'approvazione assembleare. Il Rendiconto Economico Finanziario Annuale deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell'Associazione.

2) Il Rendiconto Economico Finanziario Annuale deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3) Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia dello stesso. Il Consiglio Direttivo, se necessario, provvederà a redarre ed a far approvare alla Assemblea dei Soci un Bilancio preventivo contestualmente all'approvazione del Rendiconto Economico Finanziario Annuale.

Articolo 21 – Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 22 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da tutto ciò che è previsto dall'ordinamento italiano in capo agli enti non commerciali. Si fa obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 23 – Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dai propri Enti di affiliazione.

Articolo 25 – Scioglimento

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2) L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3) La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità sportive, o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/1996 (se costituito).

Articolo 26 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti degli enti a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Cod. civ. e quelle di cui agli articoli 10 e seguenti D.Lgs. 460/97.

Sinalunga li 29/12/2016

IL PRESIDENTE:

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA: